

Interventi

Liberalismo in croce. Riflessioni su una recente sentenza della Corte di Strasburgo

CORRADO DEL BÒ*

La sentenza pronunciata il 3 novembre 2009 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo in merito alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane¹ ha scatenato scomposte polemiche, che da un lato hanno mostrato la miseria del dibattito pubblico italiano allorché entrano in gioco questioni di laicità, dall'altro hanno ancora una volta rivelato come nel nostro Paese si è liberali a corrente alternata e in genere a proprio vantaggio.

Se non stupiscono gli strali vaticani contro la sentenza (dopotutto la Chiesa cattolica fa il proprio mestiere) e se siamo ormai purtroppo assuefatti a politici che starnazzano su identità violate e su orde di infedeli alle porte dell'Europa cristiana, è deprimente osservare, anche soltanto a distanza di qualche settimana, la cacofonia indistinta di quei giorni: una cacofonia che ha saturato il dibattito pubblico, quando invece ci sarebbe stato bisogno di meno ideologia e maggiore chiarezza concettuale. È proprio un'operazione di chiarificazione concettuale ciò che proveremo a fare qui di seguito.

Prima di tutto, che cosa ha stabilito la Corte? Che alla ricorrente, la signora Lautsi, lo Stato italiano deve corrispondere 5.000 euro a titolo di risarcimento, poiché l'esposizione del crocifisso nella scuola pubblica di Abano Terme frequentata dai figli ha violato la sua libertà religiosa, protetta dall'art. 9 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e limitato la sua libertà, tutelata dall'art. 2 del Protocollo 1 alla Convenzione medesima, di educare i figli alle convinzioni religiose e filosofiche da lei giudicate corrette.

La Corte ha potuto decidere in tal senso, evidentemente, perché aveva titolo a farlo: contrariamente a quel che è stato troppo disinvoltamente affermato², non c'è stato nessun tipo di ingerenza internazionale né alcuna intromissione ingiustificata da parte della Corte nel pronunciare questa sentenza, poiché la sua competenza (come anche il relativo diritto dei cittadini italiani di adirvi³) discende da Trattati regolarmente approvati dallo Stato italiano⁴. In forza sempre di questi Trattati, la sentenza della Corte, una volta che sarà divenuta definitiva⁵, è senza ombra di dub-

* Ricercatore di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Milano.

bio vincolante per lo Stato italiano. Ciò non significa che lo Stato italiano sarà obbligato a togliere i crocifissi dalle aule delle scuole pubbliche: la sentenza dispone esclusivamente il pagamento di 5.000 euro a titolo risarcitorio alla signora Lautsi. Tuttavia, essa implica che lo Stato italiano subirà verosimilmente nuove condanne se altri cittadini faranno ricorso alla Corte di Strasburgo sulla medesima questione.

Rimanendo ancora sul piano giuridico, ma guardando stavolta al merito della pronuncia, è pure difficile non convenire con Stefano Rodotà quando ha definito la sentenza “prevedibile” e “ben argomentata”⁶: si tratta infatti di una sentenza che non può risultare sorprendente soltanto che si guardi alla giurisprudenza della Corte su temi analoghi⁷ e alla quale un occhio non prevenuto non può non dare atto che sviluppa un ragionamento logico e consequenziale. Tanto è vero che altri commentatori si sono spinti oltre e hanno parlato di una sentenza “inecepibile”⁸, che “ha messo nero su bianco un elenco di ovvietà”⁹. Questo ovviamente non esclude la possibilità di autorevoli dissensi giuridicamente motivati¹⁰; quel che però non va fatto è spingersi a suggerire che la Corte abbia deciso in modo arbitrario o palesemente infondato, come certa *vulgata* giornalistica (e non solo) ha voluto far credere¹¹.

Al di là comunque delle modalità sbrigative con cui è stata trattata la questione giuridica nel dibattito pubblico, anche sul punto di principio il dibattito pubblico italiano ha lasciato a dir poco perplessi. È stato infatti prontamente scomodato il trito e ritrito luogo comune del crocifisso come simbolo della nostra tradizione, per cui, da questo punto di vista, rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche significherebbe impedire la manifestazione di un’identità culturale collettiva. Si tratta di un ragionamento davvero bislacco. Innanzitutto, non è chiaro perché una manifestazione di questo tipo nella scuola debba avvenire per via simbolica e non curricolare (studiando la Costituzione, per esempio). In secondo luogo, nemmeno è evidente perché tale manifestazione non debba eventualmente avvenire attraverso altri simboli certamente più identificativi dell’appartenenza nazionale (il tricolore, per esempio). Soprattutto, però, il problema del crocifisso non appare riconducibile alla *querelle* se sia o meno un simbolo culturale: possiamo anche concedere che lo sia, benché forse gioverebbe ricordare tutta la storia che c’è dietro alla sua introduzione a scuola, cioè due Regi decreti di epoca fascista emanati un mese e mezzo prima dell’omicidio di Giacomo Matteotti¹². Il punto decisivo è in ogni modo un altro, e cioè che il crocifisso è *anche* un simbolo religioso, e dunque la sua affissione contrasta frontalmente con l’idea della laicità dello Stato, vale a dire della sua non-confessionalità. Lo Stato, se laico, non dovrebbe infatti favorire in alcun modo una confessione religiosa sulle altre; non a caso la Corte costituzionale ha più volte scritto che la laicità richiede che lo Stato rimanga equidistante e imparziale verso le confessioni religiose¹³, affermando con ciò un principio che si ritrova anche in molta teoria liberale contemporanea, che le istituzioni devono rimanere *neutrali* rispetto alle confessioni religiose¹⁴. Questo non significa che lo Stato debba restringere la libertà religiosa dei suoi cittadini o debba adoperarsi attivamente per incentivare la secolarizzazione della società: azioni siffatte sarebbero in contraddizione con altre disposizioni costituzionali, oltre che col liberalismo bene inteso. Lo Stato, se vuole continuare a essere laico, deve piuttosto garan-

tire confini invalicabili tra le credenze religiose e le istituzioni pubbliche, appartenendo le seconde per definizione a tutti i cittadini (chi crede, chi non crede, chi crede in una fede diversa da quella della maggioranza) e non solo a una parte più o meno consistente sul piano numerico e molto rumorosa sul piano mediatico. È per questo, e non per sentimenti antireligiosi o anticlericali o “laicisti”, che i luoghi pubblici (scuole, ma anche ospedali e tribunali) devono essere “bonificati” dai simboli religiosi: in quei contesti sono davvero “fuori luogo”. Fa tristezza constatare che nel nostro Paese un punto così semplice, di liberalismo minimo, non riesca proprio a trovare ascolto¹⁵.

Note

¹ Cour Européenne des Droits de l’Homme - Deuxième Section - Affaire Lautsi c. Italie (Requête no 30814/06) Arrêt Strasbourg 3 novembre 2009.

² Benedetto Ippolito, “I tribunali dei diritti umani dovrebbero agire quando i crocifissi vengono tolti”, *Il Riformista*, 4 novembre 2009.

³ La signora Lautsi è da più di venti anni cittadina italiana: che sia di origini finlandesi, come a volte è stato fatto pelosamente notare, è irrilevante.

⁴ La legge che ratifica la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CED), nell’ambito della quale è stata costituita la Corte di Strasburgo, è del 1953.

⁵ Tre giorni dopo la pronuncia della Corte il Governo italiano ha deciso di attivarsi per presentare ricorso alla Grande Camera.

⁶ Stefano Rodotà, “La battaglia su un simbolo”, *La Repubblica*, 4 novembre 2009.

⁷ Una discussione delle precedenti decisioni della Corte e più in generale del problema dei simboli religiosi si può trovare in Susanna Mancini, “La contesa sui simboli: laicità liquida e protezione della Costituzione”, in Stefano Canestrari, *Laicità e diritto*, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 145-180.

⁸ Gian Enrico Rusconi, “Crocifisso, braccio di ferro inutile”, *La Stampa*, 5 novembre 2009.

⁹ Michele Ainis, “Nessuna legge lo prevede”, *La Stampa*, 4 novembre 2009.

¹⁰ Cfr., per esempio, Stefano Ceccanti, “Crocifisso, la Baviera meglio di Strasburgo”, *Il Riformista*, 20 novembre 2009.

¹¹ Cfr., per esempio, Gianluca Cazzaniga, “Sul crocifisso strappo europeo”, *Avvenire*, 4 novembre 2009.

¹² Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 *Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare* e Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965, *Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media*.

¹³ Così le sentenze 329/197, 327/2002, 508/2000 e 168/2005. Per una ricostruzione, Stefano Sicardi, “Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)”, *Diritto pubblico*, 13 (2007), 2, pp. 501-570.

¹⁴ Così la sentenza 235/1997. La difesa della prospettiva nota come “neutralismo liberale” risale almeno a John Rawls, *Liberalismo politico*, Milano, Comunità, 1994, e ha dato vita a un corposo dibattito, di cui ho provato a dar conto nel mio “Tre concetti di neutralità”, *Rivista di filosofia*, 100, (2009), 2, pp. 185-207.

¹⁵ Per una discussione più approfondita del caso del crocifisso e una presentazione degli argomenti pro o contro la sua esposizione e delle possibili repliche, cfr. Claudio Luzzati, “Lo strano caso del crocifisso”, *Ragion pratica*, 28 (2007), 1, pp. 125-143.

